

CAMERA DEI DEPUTATI ^N 3552

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RINALDI, MICOLINI, MORO, ZUECH, ANDREONI, ZARRO,
MELELEO, ROSSI di MONTELEA, RIGHI**

Presentata il 6 marzo 1986

Inquadramento giuridico e fiscale della coltivazione dei tartufi

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge e da porre in relazione con l'avvenuto inquadramento fiscale dell'attività di coltivazione dei funghi, che ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 126, è stata qualificata come agricola, in quanto non vi è dubbio che, sia sotto l'aspetto merceologico sia sotto quello più propriamente pertinente alla qualità e tipo del prodotto, i tartufi debbano, comunque, essere ricondotti anch'essi al medesimo inquadramento fiscale dei funghi, cosicché anche l'attività della loro coltivazione va considerata quale « attività agricola ».

D'altronde tale attività di coltivazione è già da ritenersi agricola in quanto il prodotto in oggetto viene fornito direttamente dal terreno secondo un procedimento naturale riconducibile unicamente al ciclo biologico del tartufo medesimo,

seppure coadiuvato in questo dall'intervento e diffusione di nuove tecniche intensive di coltivazione del terreno idonee alla loro riproduzione.

Va considerato, altresì, che talune attività assimilabili, che traggono anch'esse dall'*humus* le risorse naturali e vegetali, quali quelle ortovivaistiche, floreali e, da ultime, quelle dei funghi, effettuate in serre o ambienti opportunamente climatizzati, anche in presenza di moderne e avanzate strutture, sono ormai qualificate ai fini della determinazione dei redditi « attività agricole », per cui risulta analogicamente equiparabile il loro sistema di coltivazione con quello dei tartufi.

Tale uniformità si identifica poi nel fatto che le moderne tecniche di coltivazione di dette colture sono anch'esse pur sempre vincolate dal ciclo biologico dei

prodotti con i conseguenti rischi relativi connessi con la produzione. Numerose leggi regionali di programmazione e d'intervento, proprio per tale particolarità, hanno qualificato e qualificano ormai l'attività di coltivazione dei tartufi come attività agricola.

Ai fini dell'IVA l'attività di coltivazione dei tartufi, parimenti, va considerata anch'essa rientrante nel regime speciale previsto per i produttori agricoli (ex articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).

Per quanto concerne, poi, la tassazione del reddito derivante dalla coltivazione

di detto prodotto, appare opportuno, così come suggerito per i funghi, pervenire alla formazione di una tariffa di estimo, la quale tenga conto dell'evoluzione delle tecniche agrarie, nonché del miglioramento delle colture per effetto, appunto, dell'impiego di nuove sofisticate apparecchiature ad alto indice di costo.

In base a tali motivate ragioni, si chiede il riconoscimento anche per l'attività di coltivazione dei tartufi della qualifica di « attività agricola » ai fini, inoltre, della determinazione dei redditi.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Le disposizioni di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 126, si applicano anche all'attività di coltivazione dei tartufi.

ART. 2.

1. Nella tabella A, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al n. 15 sono soppresse le parole « esclusi i tartufi ».

2. Nella medesima tabella A, al n. 5 della parte II ed al n. 21 della parte III, sono soppresse le parole « esclusi i tartufi ».